



COMUNE DI MASSAROSA
(Provincia di Lucca)

***Regolamento per gli interventi economici
e socio-economici dei Servizi Sociali***

Approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 13 Febbraio 2019

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Obiettivi e Finalità delle prestazioni e dei servizi
- Art. 3 - Destinatari
- Art. 4 - Requisiti di accesso alle prestazioni e ai servizi
- Art. 5 - Modalità di accesso
- Art. 6 - Obblighi e diritti dei destinatari degli interventi
- Art. 7 - Compartecipazione alla spesa dei servizi
- Art. 8 - Criteri di valutazione
- Art. 9 - Presa in carico e *"Progetto di Assistenza Individualizzato"*
- Art. 10 - Commissione Tecnica Comunale (C.T.C.)
- Art. 11 - Istanza di riesame
- Art. 12 - Controlli e verifiche

TITOLO II – SERVIZI E AMBITI DI INTERVENTO

- Art. 13 - Servizi di tutela e protezione integrativi e sostitutivi della famiglia
- Art. 14 - Servizi di tutela del disabile
- Art. 15 - Servizi di tutela dell'anziano autosufficiente e non autosufficiente
- Art. 16 - Servizi di prevenzione e contrasto all'esclusione sociale e sostegno socio-economico al nucleo
- Art. 17 - Tirocini e Assegni di inserimento
- Art. 18 - Interventi di contrasto al disagio abitativo
- Art. 19 - Interventi di contrasto alla povertà
- Art. 20 - Rinvio alla normativa regionale

TITOLO III - CRITERI DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI

- Art. 21 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi
- Art. 22 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani e adulti inabili.
- Art. 23 - Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo comunale
- Art. 24 - Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 - Rilascio dell'attestazione di abbandono o di estraneità prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013
- Art. 26 - Valutazione e autorizzazione per interventi in ambito non autosufficienza
- Art. 27 - Riservatezza e trattamento dati personali
- Art. 28 - Regolamentazione di servizi
- Art. 29 - Abrogazioni - Rinvii

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali, le finalità e i requisiti di accesso nell'ambito dei Servizi Sociali nel rispetto dei principi e delle norme dell'Unione Europea, della Costituzione, delle Leggi nazionali e regionali vigenti.
2. Le disposizioni ivi contenute intendono valorizzare la centralità del territorio e della comunità locale quale dimensione privilegiata per la definizione e implementazione delle Politiche Sociali.

Art. 2 – Obiettivi e Finalità delle prestazioni e dei servizi

1. Le prestazioni dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L.R. 41/2005, garantiscono pari opportunità, rispetto della dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano, e tendono, nell'ambito dei vincoli organizzativi e legislativi, a rimuovere le cause che hanno determinato il bisogno. Le azioni sono orientate a:
 - Prevenire e rimuovere le cause d'ordine economico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno e fenomeni d'emarginazione nell'ambiente di vita, studio e lavoro.
 - Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità, dell'autonomia e della capacità di scelta nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale.
 - Favorire risposte integrate delle prestazioni sociali e sanitarie.
 - Sostenere il singolo e la famiglia, tutelare la maternità e l'infanzia attraverso il sostegno a una genitorialità responsabile.
 - Sostenere la famiglia nei compiti di cura, assistenza, educazione e solidarietà verso i propri componenti.
 - Garantire interventi di ospitalità diurna e residenziale a supporto del singolo e del nucleo familiare quando non sia possibile la permanenza a domicilio.
 - Promuovere interventi finalizzati a favorire l'inclusione sociale.
 - Promuovere interventi a sostegno dei progetti terapeutico-riabilitativi.
2. L'elemento determinante nella predisposizione dell'aiuto alle persone è costituito dall'attivazione di progetti personalizzati mediante l'integrazione e il coordinamento di tutte le risorse interne ed esterne e con il Terzo Settore attivo sul territorio.

Art. 3 - Destinatari

1. I destinatari del presente Regolamento sono:
 - a) i cittadini residenti nel Comune di Massarosa;
 - b) gli stranieri, gli apolidi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;
 - c) i minori italiani o stranieri non residenti nel Comune di Massarosa, che necessitano di primi interventi urgenti e indifferibili di tutela;
 - d) le persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio comunale, qualora si verifichi un'indifferibile ed urgente necessità sociale.
2. Nei casi previsti ai punti c) e d) il Servizio Sociale segnala immediatamente, e comunque nel minor tempo possibile, al Comune di residenza la situazione di difficoltà e concorda l'eventuale intervento addebitando la competenza economica a carico del medesimo Comune.

Art. 4 – Requisiti di accesso alle prestazioni e ai servizi

1. Possono accedere agli interventi socio-economici i cittadini che soddisfino necessariamente almeno i seguenti requisiti minimi ed essenziali:
 - siano residenti nel Comune di Massarosa;
 - abbiano sottoscritto il Progetto Assistenziale Individualizzato, condiviso con il Servizio Sociale professionale;
 - abbiano acquisito l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità, secondo la normativa vigente;
 - il patrimonio immobiliare, se posseduto, sia limitato alla casa di abitazione del nucleo, non di lusso, ad esclusione degli interventi a sostegno delle problematiche abitative.

Art. 5 – Modalità di accesso

1. L'accesso avviene, nella maggior parte dei casi, attraverso l'invio del cittadino al Servizio Sociale professionale da parte del Segretariato Sociale, che ha effettuato un primo colloquio preliminare, su richiesta:
 - a) del diretto interessato;
 - b) da parte di un componente della famiglia o del convivente *more uxorio*;
 - c) da parte di Associazioni di Volontariato e/o soggetti del Terzo Settore;
 - d) su segnalazione di altri Servizi, di conoscenti, di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
 - e) per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Nei casi previsti alle lettere b), c), d) del presente articolo i Servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso, qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.
3. La richiesta della prestazione o intervento avviene mediante istanza cui va allegata la certificazione I.S.E.E. ed ogni altro elemento utile affinché venga garantita l'attribuzione di risorse in misura congrua all'effettivo bisogno, in particolare:
 - dati anagrafici completi;
 - residenza;
 - codice fiscale;
 - composizione del nucleo di convivenza;
 - elenco dei parenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile;
 - certificazione I.S.E.E. attestante il valore reddituale dell'intero nucleo compreso il patrimonio mobiliare e immobiliare e ogni altro reddito anche se esente IRPEF;
 - eventuali certificazioni mediche secondo modalità di legge per inabilità temporanea, invalidità, ridotta capacità lavorativa, esistenza di gravi patologie;
 - eventuali spese a carico (sanitarie, canoni affitto, mutui ipotecari, ecc.);
 - eventuali situazioni debitorie;ogni altra eventuale informazione/documentazione ritenuta utile.
4. Tutti i dati, ad eccezione delle certificazioni mediche, potranno essere autocertificati. L'Assistente Sociale che ha in carico il richiedente è anche Responsabile del Procedimento.
5. In coerenza con quanto previsto dalle norme nazionali e regionali in materia - da ultimo D.lgs. 147/2017 “*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*” - e secondo i principi di presa in carico tramite progetto assistenziale individualizzato, l'intervento è condizionato alla prova dei mezzi, all'adesione da parte dell'interessato e di eventuali componenti il nucleo e al rispetto degli impegni assunti nel

progetto.

6. L'accertamento dello stato di bisogno e l'istruttoria da parte dell'Assistente Sociale comporta adeguata analisi e/o verifiche delle condizioni oggettive e soggettive del cittadino e del suo nucleo familiare e parentale, nel rispetto della correttezza metodologica e della privacy, anche avvalendosi di informative presso gli organi competenti.

Art. 6 – Obblighi e diritti dei destinatari degli interventi

1. I destinatari degli interventi oltre al diritto alla informazione, hanno anche il diritto ad esprimere il loro consenso, partecipare al procedimento che li riguarda ad essere garantiti nella riservatezza e nella facoltà di opporsi e ricevere risposte motivate.
2. La partecipazione si esplica attraverso la negoziazione di un progetto personalizzato che tenga conto della complessità del bisogno e delle risorse disponibili.
3. Il Progetto assistenziale deve essere sottoscritto e condiviso in tutte le sue parti dal richiedente e/o dai suoi familiari.
4. Nel caso di non accettazione del progetto da parte del richiedente, questo è tenuto a firmare motivata rinuncia.

Art. 7 – Compartecipazione alla spesa dei servizi

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisce di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, prestazioni residenziali e agevolate rivolte a minorenni, sia tenuto in base alla propria capacità economica e al progetto individuale, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono così definiti:
 - a) dal D.P.C.M. 159/2013, dai relativi provvedimenti attuativi e in generale dalla normativa statale in materia di I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
 - b) dalla normativa regionale in materia, siccome legittima;
 - c) dalle disposizioni del presente Regolamento e dei Regolamenti concordati e adottati dalla Conferenza Zonale dei Sindaci della Versilia.
3. Per la determinazione di nucleo familiare che rileva in base alla prestazione sociale richiesta, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.
4. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo l'invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione Comunale può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto nei confronti della parte inadempiente.
5. E' altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 8 – Criteri di valutazione

Nella valutazione della richiesta di intervento socio-economico l'Assistente Sociale proponente dovrà tener conto dei seguenti criteri generali:

- a) natura del bisogno;
- b) efficacia ed efficienza della prestazione rispetto agli obiettivi del progetto;
- c) condizione sociale e/o economica del nucleo familiare dell'interessato e dei familiari anche non conviventi, secondo quanto stabilito per ogni singolo intervento (art. 433 C.C. e segg.);

d) eventuali altri status e/o condizioni.

Art. 9 – Presa in carico e “Progetto di assistenza individualizzato”

1. Il Servizio Sociale valuterà la presa in carico dei cittadini che hanno i requisiti d'accesso andando a formulare un “Progetto di Assistenza Individualizzato”.
2. La presa in carico e la successiva verifica si articola nelle seguenti fasi:
 - a) una prima fase di valutazione professionale svolta dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto che si effettua con più colloqui in diversi momenti e contesti; in questa sede si prevede anche la collaborazione dei familiari, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale, con la messa in rete, quindi, di tutte le forze disponibili per la risoluzione del problema;
 - b) predisposizione e sottoscrizione del “Progetto di Assistenza Individualizzato” condiviso con il cittadino, con il nucleo familiare, altri soggetti facenti parte dell'Ente Pubblico o Associazioni di Volontariato, i quali si impegneranno con precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e i componenti del nucleo familiare, al fine di superare le condizioni di bisogno;
 - c) verifica periodica degli impegni assunti dalla persona;
 - d) verifica esiti intervento.
3. L'intervento erogato può essere modificato o sospeso in relazione alle variazioni socio-economiche del cittadino nonché in relazione alle risorse di cui dispone l'Amministrazione Comunale
4. Il progetto di presa in carico per persone che non hanno usufruito da almeno due anni di prestazione si considera concluso e, pertanto, la relativa pratica sarà automaticamente archiviata; in tal caso è necessaria la ridefinizione di un nuovo “Progetto di Assistenza Individualizzato” attraverso un nuovo colloquio con l'Ufficio del Segretariato Sociale.

Art. 10 – Commissione Tecnica Comunale (C.T.C.)

1. La domanda – che scaturisce dal bisogno espresso e rappresentato agli Operatori competenti - deve essere compilata sui moduli appositamente predisposti e reperibili presso i Distretti Sociali, l'Ufficio Casa, l'U.R.P. ovvero il sito istituzionale dell'Ente (www.comune.massarosa.lu.gov.it). La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, alla quale dovrà essere allegata in busta chiusa l'adesione al Progetto da concordare e sottoscrivere con l'Assistente Sociale, potrà essere consegnata a mano anche presso il Protocollo dei Servizi Sociali, spedita con Raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Massarosa – Servizi Sociali, o a mezzo PEC: comune.massarosa@postacert.toscana.it
2. La domanda, corredata del Progetto concordato tra l'Assistente Sociale e il cittadino, sarà valutata dalla Commissione Tecnica entro 60 giorni dalla data di presentazione.
3. La Commissione Tecnica Comunale (CTC) valuta la domanda del cittadino, la proposta dell'Assistente Sociale, il “Progetto Assistenziale Individualizzato” e ogni altra documentazione utile, entro 60 giorni dalla data di presentazione ovvero entro 30 giorni in caso di urgenza assoluta. I componenti della Commissione Tecnica Comunale sono, salvo possibilità di integrazione, i seguenti:
 - a) Dirigente dei Servizi Sociali o suo delegato (Presidente);
 - b) Assistente Sociale competente del caso;
 - c) Funzionario e/o Funzionari della/e U.O./UU.OO. interessata/e;
 - d) eventuale personale amministrativo interessato;
 - e) ogni altra figura necessaria alla miglior definizione del “Progetto Assistenziale

Individualizzato”, anche appartenente ad altri Enti che abbiano competenze concorrenti rispetto al target.

4. La C.T.C. adotta le decisioni in merito all'accettazione, alla sospensione ovvero al diniego dell/i “*Progetto/i di Assistenza Individualizzato/i*” dell/i cittadino/i, redigendo all'uopo un idoneo verbale. Le decisioni dovranno essere comunicate agli interessati entro 30 giorni successivi alla data di riunione della CTC.
5. In materia di problematiche abitative, la C.T.C. viene integrata con la presenza di referenti dei soggetti in convenzione con l'Amministrazione Comunale (Fondazione Casa Lucca, Misericordia Lido di Camaiore, Agenzia Casa).

Art. 11 – Istanza di riesame

1. E' ammessa, da parte dell'interessato, istanza di riesame del provvedimento emanato entro 30 giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dell'Amministrazione. Tale istanza deve essere indirizzata all'Ufficio Servizi Sociali e regolarmente protocollata.
2. Il Responsabile competente dovrà pronunciarsi sull'istanza di riesame, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della medesima; nel caso di decorso del periodo di 30 giorni senza che l'Amministrazione si sia pronunciata il silenzio è da intendersi quale rigetto dell'istanza.

Art. 12 – Controlli e verifiche

1. Per ogni tipo di intervento e/o di contributo l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare accertamenti e/o controlli incrociati, con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli Organi competenti del Ministero delle Finanze e/o dell'I.N.P.S. e/o del Casellario, anche sulla base della dichiarazione dei redditi regolarmente presentata e/o sul reale tenore di vita, anche tramite la Polizia Municipale o altri Organi di Polizia.
2. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta e comporta automaticamente, *ex lege*, la decadenza dagli eventuali contributi e/o vantaggi economici già assegnati. Quindi, nel caso in cui il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni, oltre al recupero di quanto corrisposto, resterà impregiudicata l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale e richiamate dal D.P.R. n. 445/2000.
3. E' fatta salva la possibilità che, tramite apposita Deliberazione della Giunta Comunale, sia previsto un controllo, tramite sorteggio casuale, per non meno del 10% degli interventi effettuati.

TITOLO II – SERVIZI E AMBITI DI INTERVENTO

Art. 13 - Servizi di tutela e protezione integrativi e sostitutivi della famiglia

Trattasi di servizi relativi alla tutela del minore, nello specifico: sostegno educativo, affido etero-familiare, e strutture semi-residenziali / residenziali, garantiti mediante interventi previsti dalla normativa di riferimento nazionale e regionale, a cui si rinvia, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 29.

Il Servizio Sociale, nel rispetto della normativa vigente, si impegna a garantire tutte le prestazioni che implicino forme di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e con le Forze dell'Ordine, in relazione all'attività professionale svolta, nell'ambito di azioni di prevenzione e tutela a favore di persone in particolari condizioni di fragilità e rischio.

Sono garantiti anche interventi di contrasto alla violenza, maltrattamento, abuso, tratta e sfruttamento di esseri umani, svolti in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, con le Forze dell'Ordine, Associazioni che si occupano di violenza di genere. Per rispondere ai bisogni delle vittime di violenza, si procederà mediante protocolli e interventi multidisciplinari e interistituzionali che sappiano garantire la protezione e le cure necessarie per il benessere psicofisico dei soggetti coinvolti.

Art. 14 – Servizi di tutela del disabile

Trattasi di servizi relativi alla tutela del disabile, nello specifico: sostegno socio-educativo assistenziale per alunni disabili, inserimento presso strutture semi-residenziali / residenziali, borse lavoro e trasporto sociale. Quest'ultimo è teso a soddisfare il bisogno di mobilità espresso da persone in situazioni di fragilità. E' finalizzato prioritariamente a garantire l'accesso:

- ai centri diurni handicap;
- ai centri di socializzazione;
- alle scuole;
- alle strutture socio-sanitarie e sanitarie, distinguendosi comunque dal trasporto sanitario diversamente disciplinato ed erogato dalla Azienda USL.

E' altresì finalizzato:

- al raggiungimento del luogo di lavoro per persone ipovedenti secondo specifico progetto individualizzato.

Gli interventi sono previsti dalla normativa di riferimento nazionale e regionale, a cui si rinvia unitamente alla Convenzione Socio-Sanitaria approvata dalla Conferenza Zonale Integrata dei Sindaci della Versilia approvata in data 20/02/2018 e 21/03/2018 con Deliberazioni n. 1 e n. 2 e recepita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 dell'11/04/2018.

Art. 15 – Servizi di tutela dell'anziano autosufficiente e non autosufficiente

I servizi relativi alla tutela dell'anziano autosufficiente e non autosufficiente, nello specifico: assistenza domiciliare diretta, assistenza domiciliare indiretta, inserimento presso strutture semi-residenziali / residenziali, sono interventi previsti dalla normativa di riferimento nazionale e regionale, a cui si rinvia unitamente alla Convenzione Socio-Sanitaria approvata dalla Conferenza Zonale dei Sindaci della Versilia con l'Azienda USL per l'integrazione ai servizi di competenza sanitaria.

Art. 16 – Servizi di prevenzione e contrasto all'esclusione sociale e sostegno socio-economico al nucleo

Trattasi di interventi per prevenzione, orientamento e sostegno verso percorsi di autonomia: attività di informazione e segretariato sociale, tirocini e assegni di inserimento, interventi di contrasto al disagio abitativo, interventi di contrasto alla povertà. Si rinvia a quanto previsto nel presente Regolamento agli articoli successivi e agli specifici progetti individualizzati secondo normativa nazionale e regionale.

Art. 17 – Tirocini e Assegno di Inserimento

1. Tra gli interventi di sostegno e di inclusione, l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'integrazione di persone deboli (purché in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorativa) mediante misure di "assistenza attiva".

L'Assegno di Inserimento persegue l'obiettivo di:

- facilitare l'apprendimento, la formazione e la motivazione in favore di percorsi occupazionali;
 - ridurre lo stato di isolamento o fragilità favorendo le relazioni e l'integrazione;
 - ripercorrere e valorizzare eventuali esperienze lavorative, incrementando l'autostima e la consapevolezza delle proprie abilità e competenze.
2. I beneficiari dell'Assegno devono essere disponibili a sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale un “*programma di inclusione sociale*”, cioè un piano di attività definito sulla base delle loro competenze e necessità delle risorse localmente disponibili, finalizzato a sviluppare le capacità personali rispetto all’inserimento lavorativo e all’integrazione sociale che ne deriva.
3. Il Servizio Sociale cura il percorso di accompagnamento ed orientamento garantendo lo svolgimento dell'attività in ambiti idonei all'apprendimento e alla socializzazione e individua per ciascuno di essi il *tutor* di riferimento.
- Ambiti individuati:
- a) servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, uffici comunali, ecc.);
 - b) servizio di sorveglianza minori utenti trasporto comunale;
 - c) servizio di vigilanza presso le scuole;
 - d) servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
 - e) servizio di assistenza a persone disabili e anziani;
 - f) piccoli lavori di trasloco;
 - g) supporto nella gestione di eventi organizzati dall'ente.
4. Lo svolgimento delle suddette attività da parte degli utenti ammessi a beneficiare dell'assistenza continuativa o temporanea, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto prestazione avente carattere occasionale e non professionale, non soggetta a rigorosi orari e resa esclusivamente nell'ambito di un progetto di inclusione sociale. Il compenso forfetario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione del servizio, ma esclusivamente assistenziale e motivazionale.
- La prestazione consiste nell'erogazione di un assegno economico il cui importo è dato dalla differenza tra la soglia utile a fronteggiare la soglia di indigenza, come da legge individuata, ed il reddito effettivamente percepito dal soggetto e/o nucleo familiare.
5. Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita Assicurazione, sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi. I soggetti ammessi a beneficiare dell’Assegno di Inserimento dovranno essere avvisati almeno dieci giorni prima dell’inizio previsto del servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell’Ufficio competente, ove sarà comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare.
- La disponibilità a svolgere il servizio da parte di soggetti incaricati dovrà essere comunicata all’Ufficio competente, almeno quattro giorni dall’inizio del servizio a pena di decadenza senza possibilità di ricorso.
- Il rapporto tra l’attività volontaria prestata e il contributo erogato non dovrà mai avere le caratteristiche di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d’opera di cui all’art. 2222 del Codice civile.
- La vigilanza su tale servizio è affidata all’Assistente Sociale di riferimento.
- Dovrà essere rispettato il principio della rotazione nell’individuazione dei soggetti assistibili.
- Sia l’Amministrazione Comunale che gli interessati possono in qualsiasi momento porre fine senza alcun preavviso al servizio con semplice comunicazione scritta qualora si

instaurino situazioni oggettive e/o soggettive che vanifichino il valore sociale e le finalità dell'iniziativa.

6. L'Amministrazione Comunale – previo Avviso Pubblico – può prevedere risorse a carico del bilancio comunale per sostenere gli interventi di cui sopra anche presso Ditte, Associazioni, Enti disponibili all'accoglienza. Il rapporto che si instaura non è da considerarsi in alcun modo rapporto di lavoro.

Art. 18 – Interventi di contrasto al disagio abitativo

1. Trattasi di interventi di sostegno economico o di interventi di ospitalità / accoglienza.
2. Più specificatamente:

2a) in merito agli interventi di sostegno socio-economico per problematiche abitative

L'Amministrazione Comunale prevede la concessione di contributi a sostegno della locazione e delle spese per la stipula di nuovi contratti di locazione a favore di nuclei familiari in condizioni disagiate, sulla base di un progetto personalizzato predisposto a cura dell'Assistente Sociale di riferimento e concordato con il cittadino, al fine di favorire il passaggio dall'assistenza all'autonomia. Secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale, possono presentare domanda i soggetti che abbiano, da almeno due anni, la residenza anagrafica nel Comune di Massarosa e siano titolari (loro stessi o un componente il nucleo familiare) di un contratto di locazione ad uso abitativo registrato ai sensi di legge, riferito all'alloggio in cui insiste la residenza, fatto salvo chi si trovi nelle condizioni previste dalla normativa sulla morosità incolpevole. Nell'ambito di un complessivo progetto sociale e previa sottoscrizione di un patto di responsabilizzazione, con i servizi, è fatta salva – anche in deroga al Regolamento sugli interventi abitativi – la facoltà dell'Ente di intervenire in emergenza per limitati e marginali casi sociali che esigano interventi indifferibili e urgenti. Necessita adeguata e dettagliata motivazione dell'Assistente Sociale. Tali interventi rivestono comunque carattere straordinario e temporaneo.

2b) In merito agli interventi di accoglienza / ospitalità per problematiche abitative

sono previste strutture di accoglienza in coabitazione finalizzate a dare ospitalità temporanea a cittadini in stato di disagio socio-abitativo, al fine di favorirne l'inserimento nel tessuto sociale del territorio, attraverso una rete di servizi territoriali.

La gestione delle stesse può essere affidata ad Associazioni e/o Gruppi di Volontariato, regolarmente iscritti ai Registri ovvero a Cooperative Sociali, aventi i requisiti previsti dalla Legge nazionale e/o regionale, nonché altri eventuali soggetti del Terzo Settore, sulla base di uno specifico progetto di gestione e tramite un'apposita Convenzione, con la predisposizione dei Protocolli e/o dei Disciplinari tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente Gestore e secondo la disciplina di cui al D.lgs. 117/2017 “*Codice del Terzo Settore*”.

Non rientrano in questa fattispecie i progetti particolari, quali lo S.P.R.A.R. (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), e/o altre forme di protezione internazionale.

Per le esperienze e la rilevanza delle azioni realizzate, si dà atto della collaborazione instaurata con la Fondazione Casa Lucca e la Confraternita di Misericordia Lido di Camaiore – Agenzia Casa in materia di politiche abitative, secondo le Convenzioni e i Protocolli in vigore.

Art. 19 – Interventi di contrasto alla povertà

Benché siano perseguiti interventi e progetti di inclusione non meramente economici, possono essere realizzati interventi economici riconducibili a situazioni di grave indigenza,

spesso cronicizzate in assenza totale di reti sociali e familiari, per le quali è necessario prevedere livelli minimi di sussistenza.

Gli interventi di carattere economico si distinguono in:

a) prestazioni a carattere monetario

a.1) contributi a carattere continuativo

orientati a sostenere comprovate situazioni di bisogno economico ed erogati sotto forma di contributo mensile;

a.2) contributi una tantum

orientati a sostenere specifiche situazioni di bisogno economico, rappresentate da imprevisti di qualunque natura ed erogati in un'unica soluzione.

b) prestazioni a carattere non monetario

b.1) buoni spesa e pacchi alimentari

attraverso l'erogazione di buoni spendibili nei Centri di distribuzione alimentare presenti sul territorio comunale e convenzionati con l'Amministrazione Comunale.

b.2) buoni farmacia

attraverso l'erogazione di buoni spendibili presso le Farmacie comunali.

b.3) mensa sociale

in proposito si fa riferimento alla normativa di cui alla L. 155/2003 e al progetto di recupero del cibo non somministrato nelle mense scolastiche e di cui ad apposito disciplinare “*Cibo salvato, cibo donato*”.

Le modalità di determinazione degli importi dei contributi economici e delle prestazioni di cui sopra e le eventuali cause di esclusione sono definite in specifico disciplinare.

Art. 20 – Rinvio alla normativa regionale

Ferma restando la disciplina e/o le successive eventuali modificazioni da parte della Regione Toscana, si richiama e si rinvia al Nomenclatore degli Interventi e dei Servizi Sociali della Regione Toscana e ogni altra vigente normativa.

TITOLO III – CRITERI DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Art. 21 – Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della tariffa di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, ad eccezione del contributo di integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in condizione di grave emarginazione per il quale si rimanda all'articolo 22, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica sulla base del valore del proprio ISEE socio-sanitario:

$$\frac{\text{valore ISEE utente} - \text{quota esenzione iniziale}}{\text{soglia non esenzione} - \text{quota esenzione iniziale}} \times \text{contribuzione massima}$$

Ai fini della suddetta formula, si intende che la quota di esenzione iniziale è pari al 125% della pensione minima INPS, e la quota di non esenzione è pari a quattro volte il valore dalla pensione minima INPS stabilite annualmente dall'INPS con apposita Circolare della Direzione Centrale delle pensioni.

2. La Giunta Comunale, nel rispetto della normativa, provvede annualmente a determinare, in raccordo con gli altri Comuni dell'Ambito Territoriale a cui appartiene con riferimento a ciascun singolo servizio per il quale è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: la quota massima di compartecipazione alla spesa e l'eventuale quota minima.
3. Il Servizio Sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con apposito provvedimento, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
4. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.

Art. 22 – Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani e adulti inabili.

1. Per le persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione, che necessitino di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo, come definito dalla valutazione socio-sanitaria e socio-assistenziale e che non siano in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta, il Comune, nei limiti della disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.
2. In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nella procedura di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, la persona assistita può presentare, in qualsiasi momento, al Servizio Sociale competente, un'apposita istanza, con richiesta di incremento del livello dell'integrazione economica pubblica. In tal caso, la richiesta viene esaminata ed eventualmente autorizzata, con proprio motivato atto, dal Servizio Sociale territorialmente competente.

Art. 23 – Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo comunale

1. Per i soggetti di cui al precedente articolo, fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 5 e 6, il Comune, nei limiti delle disponibilità del bilancio di previsione annuale, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale e/o totale della quota sociale della retta.
2. L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta può chiedere all'Ente il contributo integrativo attestando il valore ISEE allegando idonea dichiarazione relativa all'effettiva capacità netta di spesa personale. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, pena il mancato riconoscimento dell'intervento economico integrativo comunale.
3. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento: il valore della quota sociale della retta a carico del Comune; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.
4. Qualora indennità o altre risorse economiche subentrassero successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla

rideterminazione dell'intervento stesso. La rideterminazione viene inoltre effettuata annualmente in funzione del variare delle disponibilità economiche, dell'I.S.E.E., della retta sociale e del progetto individualizzato.

5. Qualora, prima dell'inserimento presso la struttura, la persona assistita non avesse, per ragioni di urgenza motivate, la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 90 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.
6. Qualora, al momento dell'inserimento presso la struttura, la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo corredata dalle necessarie dichiarazioni.
7. In caso di I.S.E.E. elevati e superiori alla quota di accesso, associati ad una modesta liquidità, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta.
8. All'atto della richiesta di ammissione per il ricovero in RSA, nel caso di richiedenti non esenti, il Servizio Sociale convoca i parenti di primo grado e tenuti per legge all'obbligo degli alimenti, provvedendo ad informarli del loro obbligo alla contribuzione del costo del servizio. Gli stessi, in accordo con l'assistito, sono tenuti ad esprimere un impegno, scegliendo una tra le opzioni seguenti:
 - a) impegno dei familiari a coprire eventuali morosità dell'assistito;
 - b) impegno dell'assistito ad alienare/utilizzare eventuali beni mobili e/o beni mobili registrati o immobili, fermo restando il ricavato vincolato dal pagamento della retta;
 - c) corresponsione di una cauzione pari a tre mensilità anticipate, da restituire in caso di dimissioni, o da incamerare a copertura di eventuali morosità, con obbligo di tornare a convocare i parenti, in caso di esaurimento del deposito cauzionale, per stabilire un nuovo impegno.

In caso di mancata contribuzione al costo del servizio, è onere del Comune procedere nei confronti dell'assistito e/o dei suoi aventi causa, per il recupero delle morosità.

Art. 24 – Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale, di cui all'articolo precedente, è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota utente, integrata da ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, così come di seguito quantificata:
 - a) il contributo dell'Ente è pari alla differenza tra la quota sociale e la quota utente, corrispondente al valore del proprio ISEE, calcolato *ex art.* 6, comma 3, D.P.C.M. n.

159/2013. quale criterio ulteriore di selezione, *ex art. 2, comma 1, D.P.C.M. n. 159/2013*, per i soggetti titolari di spese o franchigie derivanti da una delle condizioni di cui alla tabella rappresentata all'allegato 3 D.P.C.M., il contributo dell'Ente è ridotto di un importo pari alla franchigia stessa.

- b) Al fine di riservare le risorse disponibili ai casi di maggior bisogno l'Amministrazione Comunale, a partire da un patrimonio disponibile di € 10.000,00, diminuisce progressivamente in modo continuo il proprio intervento fino ad azzerarlo per i nuclei familiari titolari di un patrimonio disponibile superiore o uguale a € 40.000,00. Ciò significa che i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore o uguale a € 40.000,00 saranno tenuti a pagare la retta massima. Per patrimonio disponibile si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, al netto del mutuo residuo, con esclusione della prima casa, i cui valori sono desumibili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica della condizione economica. Resta salva la facoltà della Giunta Comunale di modificare successivamente la quantificazione delle soglie del patrimonio disponibile, così come i limiti minimi e massimi di cui sopra e la retta sociale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Rilascio dell'attestazione di abbandono o di estraneità prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013

1. L'accertamento da parte della “pubblica autorità competente in materia di servizi sociali” dello stato di abbandono del coniuge non convivente [articolo 3, comma 3, lettera *e*), del DPCM n. 159/2013], dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera *b*, punto 2), del DPCM n. 159/2013) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera *d*, del DPCM n. 159/2013) è effettuato:
 - per i cittadini già in carico al Servizio Sociale la richiesta di attestazione dovrà essere presentata dalla persona interessata al Servizio Sociale competente con apposita istanza;
 - per i cittadini non in carico al Servizio Sociale l'istanza dovrà essere presentata al Servizio di Segretariato Sociale, che avrà cura di fissare un appuntamento ai fini dell'avvio dell'indagine sociale finalizzata alla conoscenza e al relativo accertamento della situazione familiare, avvalendosi anche della collaborazione di altri uffici.
2. Nella richiesta di attestazione di una delle condizioni di cui sopra la persona interessata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera *b* del D.P.C.M. n. 159/2013) dovrà dichiarare:
 - l'assenza di conti correnti bancari o postali co-intestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
 - l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal genitore;
 - l'assenza di proprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l'usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore.
3. La relazione dell'Assistente Sociale competente a corredo dell'istanza sarà trasmessa al

Dirigente del Settore Sociale, congiuntamente al modulo di attestazione adeguatamente compilato. Il Dirigente, qualora dalla valutazione svolta dal Servizio Sociale competente risulti la sussistenza delle condizioni di estraneità, procederà al rilascio della relativa attestazione.

4. L'attestazione dirigenziale avrà validità annuale e avrà valore unicamente ai fini del rilascio di nuova attestazione I.S.E.E..
5. Nei casi in cui il Servizio Sociale competente, in esito alla sua attività di valutazione, rilevi l'insufficienza di elementi atti a rispondere positivamente all'istanza di accertamento, comunicherà alla persona interessata l'impossibilità di accertare l'effettività della condizione di abbandono o estraneità. In tal caso l'I.S.E.E. dovrà riferirsi all'intero nucleo familiare come enunciato all'articolo 3, DPCM n. 159/2013.

Art. 26 – Valutazione / Autorizzazione per interventi nell'ambito della non autosufficienza

I procedimenti di valutazione, autorizzazione e verifica degli interventi riferiti ai percorsi per la non autosufficienza si collocano in stretta integrazione e correlazione con il percorso stabilito per la persona non autosufficiente con la connessa programmazione regionale.

In materia di ricoveri per anziani non autosufficienti si procederà secondo i percorsi tecnico-amministrativi previsti e concordati con Azienda USL Toscana nord ovest.

Art. 27 – Riservatezza e trattamento dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la Banca Dati dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e del Casellario dell'Assistenza, sono raccolti presso l'ufficio Servizi Sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. I dati acquisiti all'utente e necessari per la realizzazione degli interventi, saranno condivisi con i soggetti terzi che saranno individuati quali contitolari e/o terzi responsabili.
4. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
5. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art. 28 – Regolamentazione di servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Art. 29 – Abrogazioni / Rinvii

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Generale sulla Assistenza Sociale e relativi allegati approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 22.03.1999, nonché ogni altro provvedimento incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento.
2. Si applica la Convenzione Socio Sanitaria, così come approvata dalla Conferenza Zonale Integrata dei Sindaci della Versilia approvata in data 20/02/2018 e 21/03/2018 con Deliberazioni n. 1 e n. 2 e recepita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98

dell'11/04/2018 e relativi allegati, così come disciplinata e prevista dalle LL. 40 e 41/2005 e ss.mm.ii., in particolare le LL. 44 e 45/2014.

3. Si applicano altresì le leggi nazionali e regionali vigenti in materia.